REGOLAMENTO (CEE) N. 1957/75 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1975

relativo al regime transitorio degli scambi commerciali con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea è stata firmata il 28 febbraio 1975 ;

considerando che, in occasione di tale firma, la Comunità e gli Stati ACP hanno convenuto, mediante scambio di lettere, di applicare su piano autonomo dal 1° luglio 1975 talune disposizioni di detta convenzione relative agli scambi commerciali ;

considerando che conviene fissare un regime transitorio degli scambi di merci con i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, in appresso denominati « paesi e territori », analogo a quello previsto per i prodotti originari degli Stati ACP ;

considerando che le esigenze e i bisogni di sviluppo dei paesi e territori giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prodotti originari dei paesi e territori, di cui all'allegato I, diversi dai prodotti

— enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che siano oggetto di un'organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del trattato,

— sottoposti, al momento dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune,

sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza che il trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri applicano fra loro.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 relative al trattamento che gli Stati membri applicano tra loro, non si tiene conto dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicati in virtù degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei paesi e territori né restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano fra loro.

2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino.

3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali sui prodotti stessi di cui la Comunità sia firmataria.

Articolo 3

Le autorità responsabili di un paese o territorio possono mantenere o fissare, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori, dazi doganali o restrizioni quantitative che esse reputano necessari, tenuto conto delle attuali esigenze del loro sviluppo.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 non pregiudicano divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio tra i paesi e territori e la Comunità.

Articolo 5

1. Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la concessione, da parte di un paese o territorio a certi altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo, di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato II.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta tutte le modifiche dell'allegato II.

3. Se, per un prodotto determinato, la nozione di « prodotti originari » non è ancora definita in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, la Comunità e le autorità responsabili dei paesi e territori continueranno ad applicare il proprio regolamento.

Articolo 7

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità o in uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività in una regione della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato III, prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

Articolo 8

Il presente regolamento non è applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune (rum, arak, tafia) che sono oggetto di una regolamentazione particolare.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975. Esso resta applicabile fino all'entrata in vigore della decisione relativa all'associazione dei paesi e territori alla Comunità economica europea e al massimo fino al 29 febbraio 1976.

In caso di necessità, il Consiglio può decidere di mantenere in applicazione il presente regolamento oltre tale data e fino all'entrata in vigore di detta decisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi

   — Surinam

   — Antille olandesi
   (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache e Saint-Martin).

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese

   — Saint-Pierre-et-Miquelon

   — Comore

   — Territorio degli Afar e degli Issa

   — Nuova Caledonia e dipendenze

   — Isole Wallis e Futuna

   — Polinesia francese

   — Terre australi e antartiche francesi.

3. Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

   — Belize

   — Brunei

   — Stati associati del Mar dei Caraibi : Antigua, La Dominica, Santa Lucia, Saint-Vincent, Saint-Christophe, Nièves e Anguilla

   — Isole Caimane

   — Isole Falkland e dipendenze

   — Colonia delle isole Gilbert e Ellice

   — Protettorato delle isole Salomone britanniche

   — Isole Turks e Caicos

   — Isole Vergini britanniche

   — Montserrat

   — Pitcairn

   — Sant'Elena e dipendenze

   — Seychelles

   — Territorio britannico dell'Antartico

   — Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

4. Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi.

ALLEGATO II

relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 1

1. Per l'applicazione del regolamento e fatti salvi i paragrafi 3 e 4, sono considerati :

a) come prodotti originari della Comunità :

   1. i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,

   2. i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali prodotti abbiano costituito oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3 ;

b) come prodotti originari dei paesi e territori :

   1. i prodotti totalmente ottenuti in uno o più paesi o territori,

   2. i prodotti ottenuti in uno o più paesi o territori e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nei paesi e territori, a condizione che tali prodotti abbiano costituito oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i paesi e territori sono considerati come un unico territorio.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto 1), quando prodotti totalmente ottenuti in uno o più paesi o territori costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità, essi vengono considerati come totalmente ottenuti nella Comunità.

Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto 2), si considera che le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più paesi o territori siano state effettuate nella Comunità, quando i prodotti ottenuti sono sottoposti ad ulteriore lavorazione o trasformazione nella Comunità.

Il presente paragrafo è applicabile a condizione che i prodotti interessati siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

4. Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto 1), quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o in uno o più Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più paesi o territori, essi vengono considerati come totalmente ottenuti in tale o tali paesi o territori.

Per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto 2), si considera che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o in uno o più Stati ACP siano state effettuate in uno o più paesi o territori, quando i prodotti ottenuti sono sottoposti ad ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più paesi o territori.

Il presente paragrafo è applicabile a condizione che i prodotti interessati siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

5. Per l'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più paesi o territori o nella Comunità sono considerati come prodotti originari del paese o territorio nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o come prodotti originari della Comunità, quando vi è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), né una loro combinazione.

6. I prodotti di cui all'elenco C dell'allegato 4 sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente allegato.

Articolo 2

Sono considerati come « totalmente ottenuti » in uno o più paesi o territori, nella Comunità o in uno o più Stati ACP, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, e lettera b), punto 1, e paragrafo 3 :

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico,

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti,

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati,

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati,

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate,

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi,

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f),

h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime,

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate,

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), sono considerate sufficienti :

a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'allegato 2, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato 3.

Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio — entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al più elevato dei due tassi, se sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce :

a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi ;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli,

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento ;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari ;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente allegato per poter essere considerati originari della Comunità, dei paesi e territori o di uno Stato ACP ;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo ;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f) ;

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in uno o più paesi o territori ne sono considerate originarie solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

— da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile paga-

to per detti prodotti nella Comunità o in uno dei paesi e territori in cui avviene la fabbricazione ;

— dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dai paesi e territori nella Comunità o negli Stati ACP o dalla Comunità o dagli Stati ACP nei paesi e territori, i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente allegato se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità :

a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nello Stato membro, paese o territorio di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito,

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

— la descrizione esatta delle merci,

— la data dello scarico e del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,

— la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci,

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente allegato è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'allegato 5 del presente allegato.

Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1 000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente allegato è fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'allegato 6 del presente allegato.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina o il veicolo considerato.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro o del paese o territorio d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce.

Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'allegato 5 del presente allegato, compilandolo conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regolamento.

5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato membro, del paese o territorio d'esportazione.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente allegato.

2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura nell'allegato 5 del presente allegato. Tale formula è stampata in una o alcune delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è redatto in una di tali lingue in conformità del diritto interno dello Stato membro, paese o territorio di esportazione ; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297 ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m^2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri d'esportazione e le autorità responsabili dei paesi e territori d'esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato membro, paese o territorio d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti alla Comunità, ai paesi e territori o agli Stati ACP, il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione del regolamento.

Articolo 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

Articolo 15

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato 6 è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità in conformità del diritto interno dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 è costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm 210 × 148. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m^2.

Gli Stati membri di esportazione e le autorità responsabili dei paesi e territori d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidimente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'esplemento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

Articolo 16

1. Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente allegato, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 17

1. Le merci spedite da uno Stato membro o da un paese o territorio per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato membro, paese o territorio, o Stato ACP e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità o in un altro paese o territorio, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente allegato purché soddisfino le condizioni richieste dal presente allegato per essere riconosciute originarie di un paese o territorio e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

a) che un esportatore ha spedito dette merci dalla Comunità o da un paese o territorio nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte,

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Comunità o in un paese o territorio ;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunità o in un paese o territorio, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione,

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 18

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente allegato, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo allegato l'esportatore deve:

— indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

— attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE ».

Articolo 19

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ».

Articolo 20

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato membro o del paese o territorio cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati membri, da altri paesi e territori o dagli Stati ACP, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato 7, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'allegato 8, o per controllare

l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

Articolo 21

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o per iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Articolo 22

Gli Stati membri e le autorità responsabili dei paesi e territori prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.

Articolo 23

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri e le autorità responsabili dei paesi e territori si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'articolo 20.

Articolo 24

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Articolo 25

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del regolamento, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione e quelle dello Stato membro, paese o territorio di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente allegato, le contestazioni vengono sottoposte al comitato dell'origine istituito dal regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1).

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 26

Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Articolo 27

Il Consiglio procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato e dei loro effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro o di un paese o territorio, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti in un paese o territorio o l'installazione di nuove industrie in un paese o territorio rendono necessaria qualche deroga al presente allegato ; lo Stato membro interessato informa la Comunità del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga.

Il Consiglio esamina al più presto la richiesta, sulla base d'una relazione del comitato dell'origine, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 28

1. Per le merci rispondenti alle disposizioni del presente allegato che, alla data dell'entrata in vigore del regolamento, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunità, in un paese o territorio o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente allegato presentando alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data :

a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione o

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro, paese o territorio, o

c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi o territori,

d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente allegato.

3. Fino al 1° luglio 1977, l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non può essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o più paesi o territori, a partire:

— da prodotti d'uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria esportati in uno o più nuovi Stati membri o verso uno o più paesi o territori di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione, o

— da prodotti d'uno o più nuovi Stati membri esportati in uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, o verso uno o più paesi o territori, di cui alla decisione 71/231/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1],

nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 29

I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, recanti, rispettivamente nelle caselle 4 e 7, l'indicazione del paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione, possono continuare ad essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente allegato.

[1] GU n. L 141 del 27. 6. 1971, pag. 47.

Allegato 1 dell'allegato II

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articoli 1 e 2

Le espressioni « Stati membri », « paesi e territori » e « Stati ACP » comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato membro, del paese o territorio o dello Stato ACP, cui appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6.

Nota 2 — ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità, dei paesi e territori o di uno o più Stati ACP non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro o in un paese o territorio, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità o nei paesi e territori.

Nota 4 — ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4

Quando il prodotto ottenuto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 5 — ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 6

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :

— immatricolate o registrate in uno Stato membro, paese o territorio o in uno Stato ACP,

— che battono bandiera d'uno Stato membro, di un paese o territorio o d'uno Stato ACP,

— che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri, paesi e territori o Stati ACP o a una società avente la sede principale in uno di essi, in cui lo o gli « amministratori », il presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi, e inoltre il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartiene almeno per il 50 % a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi;

— il cui equipaggio, capitano e ufficiali compresi, è composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati membri, paesi e territori o Stati ACP.

Nota 7 — ad articolo 4

Per « prezzo franco fabbrica » s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 8 — ad articolo 23

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme d'origine sono state osservate negli Stati membri, paesi e territori o Stati ACP interessati.

Nota 9 — ad articolo 1, paragrafo 4

Per « Stati ACP », ai sensi dell'allegato II, si intendono i paesi denominati Stati ACP nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

Allegato 2 dell'allegato II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
20.06 *(seguito)*	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui va ore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono « prodotti originari »
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 (1)	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1)	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 (1)	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (1)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (1)	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 (1)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nella industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenutti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodo originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di: — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; — scambiatori di ioni; — catalizzatori; — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; — cementi, malte e composizioni simili, refrattari; — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; — carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezione di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (1)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04(1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05(1)	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06(1)	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07(1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso
ex 50.08(1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
50.09(2)	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10(2)	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01(1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02(1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03(1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04(2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01(1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02(2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06(1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07(1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
53.08(1)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09(1)	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10(1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa
53.11(2)	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12(2)	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13(2)	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03(1)	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04(1)	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05(2)	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05(1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06(1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07(2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08(2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09(2)	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex 58.07;

— al 30 %, quando tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica aitificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05(1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06(1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07(2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05(1)	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06(1)	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07(1)	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere d « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09(1)	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10(1)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11(1)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01(2)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02(2)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04(2)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
58.05(1)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06(1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07(1)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08(1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09(1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01(1)	Ovatte o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02(1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02(1)	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.03(1)	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04(1)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05(1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06(1)	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10(1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13(1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15(1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16(1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17(1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex Capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (2)

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

— al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

— al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (1)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta		Ottenuti a partire da filati (1)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati (1) (2)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati (1) (2)
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (2) (3)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (2) (3)
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
76.14	Reti di un sol pezzo, di allumìnio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (2) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(2) Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell' allegato II in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine non determinata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti cuo, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zigzag siano dei prodotti « originari »
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del dell'allegato II in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II in materia di :
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % de valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:
a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Allegato 3 dell'allegato II

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
Capitoli da 28 a 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzatura, desmottamento (« epincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione, eccettuata la stampa serigrafica, effettuata interamente a mano, di oggetti in vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio :	
	— nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06
	— nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti « non originari » il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II in materia di:
   — valore dei prodotti importati,
   — valore dei prodotti d'origine non determinata.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:
a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato II in materia di:
— valore dei prodotti importati,
— valore dei prodotti d'origine non determinata.

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1)
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari rientranti nella composizione del prodotto.

Allegato 4 dell'allegato II

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione dell'allegato II

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

Allegato 5 dell'allegato II

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

(4) Da compilare soltanto se il paese di esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (1)

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

(2) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa».

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (2), designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (3)

modello ..... n. .....

del .....

Ufficio doganale .....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

.....

A ..... addì .....

.....

(Firma)

Timbro

(3) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (1)

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (2), designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Da compilare soltanto se il paese di esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

(2) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ([1]):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

([1]) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo del foglio 1.

FORMULARIO **EUR. 2** N. A 000.000 **(Foglio 1)**

1 Nome e indirizzo dell'esportatore	2 **Dichiarazione dell'esportatore** IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso, — DICHIARO che esse si trovano in ..... (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra ..... (1) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni; — M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.
3 Nome e indirizzo del destinatario	4 Luogo e data
	6 Firma dell'esportatore
5 Osservazioni (2)	7 **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari** (3)
	8 Paese di destinazione
	9 Peso lordo
10 Designazione delle merci	11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore.

(1) (2) (3) Per le note vedasi a tergo.

Allegato 6 dell'allegato II

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI	RISULTATO DEL CONTROLLO
Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario (*)	Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario del servizio competente ha permesso di constatare ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1); ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1).
Fatto a ..... addì ..... 19..... Timbro dell'ufficio ..... (Firma del funzionario)	Fatto a ..... addì ..... 19..... Timbro dell'ufficio ..... (Firma del funzionario)

(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori del formulario è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte il servizio doganale del paese d'importazione abbia fondati dubbi in merito all'origine reale della merce o di componenti di essa.

La dogana del paese d'importazione invia il foglio 2 del formulario all'amministrazione od al servizio del paese di esportazione, incaricato del controllo, indicando i motivi di forma o di merito che giustificano l'inchiesta. Essa unisce al foglio 2 del formulario, se possibile, la fattura o la relativa copia e fornisce qualsiasi informazione idonea a far ritenere inesatte le indicazioni figuranti sul formulario. Se in attesa dei risultati del controllo la dogana del paese d'importazione decide di sopprassedere all'applicazione delle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui trattasi, essa offrirà all'importatore la possibilità di ritirare le merci, senza pregiudizio delle misure conservative ritenute necessarie.

Note della prima pagina

(1) Indicare le parti contraenti dell'atto in forza del quale il formulario è compilato.

(2) Far menzione del controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o dal servizio competente.

(3) Da compilare soltanto se il paese d'esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

A. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 2.

Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

B. L'esportatore deve apporre sull'etichetta verde C1 o sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 l'indicazione «EUR.2», seguita dal numero di serie del formulario.

C. Dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore

— unisce i due fogli alla bolletta di spedizione, quando si tratta di spedizione sotto forma di pacco postale,

— attacca solidamente il foglio 1 sul pacco e inserisce il foglio 2 all'interno di esso, quando si tratta di spedizione postale sotto forma di lettera.

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo del foglio 1.

FORMULARIO **EUR. 2** N. A 000.000

(Foglio 2)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore	2 **Dichiarazione dell'esportatore** IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso, — DICHIARO che esse si trovano in ..... (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra ..... (1) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni; — M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.
3 Nome e indirizzo del destinatario	4 Luogo e data 6 Firma dell'esportatore
5 Osservazioni (2)	7 Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3) 8 Paese di destinazione 9 Peso lordo
10 Designazione delle merci	11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore.

(1) (2) (3) Per le note vedasi a tergo.

Allegato 7 dell'allegato II

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute.....

.....

e (secondo il caso) :

a) (*) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b) (*) sono state ottenute dai seguenti prodotti :

Descrizione	Paese d'origine	Valore (*)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni :

..... (indicare l'operazione)

in

.....

Fatto a ....., addì ....

(Firma)

(*) Compilare se necessario.

Allegato 8 dell'allegato II

COMUNITÀ EUROPEE

1. Speditore (1)

2. Destinatario (1)

SCHEDA DI INFORMAZIONE

per ottenere un

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

e

I PAESI O TERRITORI

3. Trasformatore (1)

4. Stato, paese o territorio ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6. Ufficio di dogana d'importazione (2)

5. Per uso ufficiale

7. Documento d'importazione (2)

modello ..... n. .....

serie .....

del | | | |

MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO, PAESE O TERRITORIO DESTINATARIO

8. Marche, numeri, numero a natura dei colli	9. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	10. Quantità (3)
		11. Valore (4)

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	13. Paese d'origine	14. Quantità (3)	15. Valore (2)(5)

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. Osservazioni

18. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento:

modello ..... n. .....

Ufficio doganale .....

Addì | | | |

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma)

19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte.

Fatto a ....., addì | | | |

.....
(Firma)

(1) (2) (3) (4) (5) Per le note vedasi a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.	Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione: a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*). b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (ved. osservazioni allegate) (*).
Fatto a ....., addì	Fatto a ....., addì .....
Timbro dell'ufficio	Timbro dell'ufficio
..... (Firma del funzionario)	..... (Firma del funzionario)
	(*) Cancellare la menzione inutile.

NOTE DELLA PAGINA 1

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Menzione facoltativa.

(3) Kg, hl, m^3 o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

ALLEGATO III

relativo all'applicazione dell'articolo 7

Articolo 1

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può decidere di applicare ai prodotti originari dei paesi e territori le misure di salvaguardia che la Comunità può adottare in virtù dell'articolo 7 del regolamento, segnatamente una sospensione temporanea, totale o parziale, delle misure tariffarie ed altre previste dal regolamento a favore dei paesi e territori.

La Commissione, qualora uno Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di tale misura. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la misura presa dalla Commissione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 7 del regolamento può autorizzare detto Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

La Commissione, qualora detto Stato membro le presenti una richiesta, decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, lo o gli Stati membri interessati possono, in caso di urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.

Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

3. Nell'applicare il presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Articolo 4

1. Gli articoli 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare dagli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

2. Il presente allegato non è in contrasto con l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Gli articoli 2 e 3 non sono applicabili ai prodotti oggetto di tali regolamenti.

ALLEGATO IV

relativo all'articolo 1

I dazi che sono temporaneamente mantenuti ai sensi dell'articolo 38 dell'atto di adesione continuano ad essere d'applicazione generale senza che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento possa costituirvi un'eccezione.

ALLEGATO V

relativo all'articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento lascia impregiudicati talune restrizioni quantitative e lo speciale regime applicato all'importazione di autoveicoli e all'industria del montaggio in Irlanda, di cui ai protocolli nn. 6 e 7 dell'atto di adesione.
